

Camera dei Deputati

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 88 DELLA COSTITUZIONE PER LA STABILITA' DEL GOVERNO

d'iniziativa dei deputati Monchiero, Menorello, Vaccaro, Bernardo, Binetti, Borghese, Buttiglione, Catalano, Dambruoso, Fitzgerald Nissoli, Fucci, Galgano, Gigli, Latronico, Matarrese, Merlo, Molea, Mucci, Oliaro, Palese, Prativiera, Quintarelli, Sberna, Vargiu

ONOREVOLI DEPUTATI! La presente proposta intende introdurre nell'ordinamento costituzionale italiano una disposizione che consenta una maggior stabilità di governo, nel senso di ottenere che la cessazione di un esecutivo debba essere accompagnata dalla contestuale capacità di dare avvio ad una nuova maggioranza parlamentare.

In particolare, sia nel caso in cui una Camera non accordi o revochi la fiducia, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, sia nell'ipotesi di dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri a causa di decisioni di natura politica formalmente esterne alle Camere, si vuole approntare una procedura costituzionale che obblighi le rappresentanze parlamentari e politiche a raggiungere contestualmente alla *pars destruens* anche intese utili all'insediamento di un nuovo Governo. Al tempo stesso, la modifica intende evitare iniziative autonome del *premier* finalizzate a provocare lo scioglimento delle Camere, lasciando comunque un termine ritenuto utile affinché il Capo dello Stato ricerchi altre condizioni di governabilità.

La esposta finalità può essere raggiunta con una puntuale modifica all'articolo 88 della Costituzione, prevedendo l'obbligo del Capo dello Stato di sciogliere le Camere, qualora dopo la cessazione di un Governo non si addivenga ad un nuovo esecutivo in un termine prestabilito.

In particolare, si dispone che dopo le dimissioni di un Governo o a seguito del mancato accordo o della revoca della fiducia allo stesso, il Presidente della Repubblica debba procedere senz'altro allo scioglimento, qualora non sussista già una maggioranza alternativa, in grado di accordare la fiducia delle Camere, entro il termine di dieci giorni dall'evento interruttivo del mandato del precedente Esecutivo.

PROPOSTA DI LEGGE

All'articolo 88, della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

“Salvo il caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere, allorché il Parlamento non esprima la fiducia a un nuovo Governo entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni del precedente ovvero dal voto con il quale una Camera non accordi o revochi la fiducia a quest'ultimo”.

Testo dell'art. 88 Costituzione risultante a seguito della modifica proposta:

Art. 88. Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Salvo il caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere, allorché il Parlamento non esprima la fiducia a un nuovo Governo entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni del precedente ovvero dal voto con il quale una Camera non accordi o revochi la fiducia a quest'ultimo.”